

Una delle novità del decreto con le disposizioni attuative della legge di bilancio per il 2025

Ires premiale, tetto massimo

Risparmio non oltre il costo degli investimenti 4.0 e 5.0

DI FRANCESCO LEONE

Ires premiale con un tetto massimo. Il risparmio d'imposta garantito dal regime agevolativo non può superare l'importo del costo sostenuto e rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti effettuati in beni 4.0 o 5.0. Questa è una delle "novità" introdotte nel decreto dell'8 agosto che reca le disposizioni attuative della disciplina dell'Ires premiale introdotta dalla Legge di bilancio per il 2025.

Nel testo legislativo non emergeva un collegamento tra l'importo dell'agevolazione spettante (riduzione del debito tributario IRES) e quello degli investimenti obbligatori da effettuare tra il 1° gennaio 2025 e la data di presentazione del modello Redditi relativi al periodo d'imposta 2025 (31 ottobre 2026 per i soggetti "solari"). L'ammontare del risparmio IRES ottenibile soddisfacendo i requisiti di accesso all'agevolazione sembrava dipendere esclusivamente dal reddito imponibile del 2025. Cosicché il beneficio sembrava tanto maggiore quanto più alto fosse stato il reddito 2025, senza alcuna limitazione.

Il decreto attuativo introduce, invece, implicitamente un importo massimo di risparmio fiscale fruibile. L'esistenza della limitazione si deduce dalla lettura dell'articolo 12, che riguarda il cumulo dell'agevolazione. In questa sede, viene confermato che il beneficio dell'IRES premiale può essere cumulato con i crediti d'imposta collegati ai piani Transizione 4.0 e Transizione

5.0. Nel disporre le regole per garantire la convivenza dei diversi incentivi, si stabilisce che il beneficio dell'Ires premiale (riduzione dell'IRES da versare all'Erario) è limitato al costo degli investimenti in beni 4.0/5.0 effettivamente rimasto a carico dell'impresa. Pertanto, se l'impresa beneficia di un credito d'imposta, la riduzione del debito tributario IRES garantita dall'aliquota ridotta del 20% non può superare il costo dell'investimento al netto del credito d'imposta di cui si intende fruire. Il decreto stabilisce, quindi, sia un tetto al beneficio fiscale garantito dall'Ires premiale sia una regola riguardante la priorità nell'utilizzo degli incentivi, dando precedenza ai crediti d'imposta e attribuendo valenza integrativa al risparmio IRES. Ad esempio, in presenza di investimenti rilevanti 4.0 pari a 300.000 euro, se si beneficia del relativo credito d'imposta di 60.000 euro (il 20% del costo sostenuto), l'Ires premiale non può superare l'importo di 240.000 euro.

Per coerenza, il limite sull'ammontare di beneficio fiscale spettante non può che rendersi applicabile anche in assenza di cumulo con altri incentivi, così da diventare una regola generale del meccanismo applicativo dell'agevolazione. Resta da chiarire come effettuare il calcolo, ovvero se il tetto massimo dell'agevolazione debba essere commisurato al costo dell'investimento "minimo" (30% dell'utile 2024 accantonato - 24% dell'utile 2023) da realizzare per accedere al regime dell'Ires premiale oppure al costo complessivo

(se maggiore) di tutti gli investimenti 4.0/5.0 realizzati nel periodo previsto dalla disciplina. Scegliendo questa seconda strada, a ben vedere, si massimizzerebbe l'effetto premiale del regime agevolativo, poiché stimola ulteriormente gli investimenti, oltre il "minimo" necessario.

Nella pratica, tuttavia, i casi di superamento del tetto massimo dovrebbero essere limitati. Il rischio di sfioramento aumenta all'aumentare della differenza tra l'importo degli investimenti e quello del reddito imponibile del 2025, che sono variabili autonome e non correlate tra loro. Maggiore la forbice tra i due importi, maggiore il rischio di sfioramento. Anche se va segnalato che, in assenza di crediti di imposta, il problema dello sfioramento dal tetto sorgerebbe solo se il reddito imponibile 2025 fosse 25 volte l'ammontare degli investimenti in beni 4.0/5.0. Fruendo dei crediti d'imposta, la forbice si riduce, soprattutto in caso di fruizione del credito d'imposta 5.0. In via generale, comunque, nessun impatto limitativo dell'agevolazione dovrebbe emergere per le imprese che registrano risultati civilistici costanti nel tempo e non significativamente disallineati con i relativi redditi imponibili.

— © Riproduzione riservata — ■

